

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 7185 del 28/05/2014

Proposta: DPG/2014/7697 del 28/05/2014

Struttura proponente: SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE
DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto: PRECISAZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE, IN AMBITO DI IEFP, DEL SISTEMA REGIONALE DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE .

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

Firmatario: FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 28/05/2014

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE IL RESPONSABILE

Viste:

- la L.R. 30 giugno 2003, n.12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e in particolare l'art. 4 "Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo" e l'art. 5 "Riconoscimenti e certificazioni";

- la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" ed in particolare l'art. 3 "Funzioni della Regione", comma 7;

- la L.R. 30 giugno 2011, n. 5 "Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale";

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 936 del 17 maggio 2004, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche";

- n. 1434 del 12 settembre 2005, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze";

- n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR. N. 530/2006";

- n. 105 del 01 febbraio 2010, "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 n.140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265" e ss.mm.;

- n. 1372 del 20 settembre 2010, "Adeguamento ed integrazione degli Standard professionali del Repertorio regionale delle Qualifiche" e ss.mm.ii;

Richiamati inoltre:

- il D.M. del 27 gennaio 2010, n. 9, relativo al modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

- l'Accordo siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25/02/2010 per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale;

- l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27/04/2010 e recepito con decreto interministeriale del 15/06/2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011, dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, c. 2, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;

- l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 27/07/2011 e recepito con D.I. del 11/11/2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27/07/2011;

- l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Unificata il 27/07/2011;

- l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 19/01/2012 e recepito con decreto interministeriale del 23/04/2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

- il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";

- il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010, che istituisce il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni;

- l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;

Viste altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1776 del 22 novembre 2010, "Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel Sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale e le figure nazionali di cui all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010.";

- n. 1287 del 12 settembre 2011 "Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 1776/2010 " Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione professionale e le figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010.";

Dato atto che con la Delibera G.R. n. 739/2013:

- si sono definite le modalità di attuazione del "Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" in attuazione degli

artt. 5 e 32 della L.R. 12/2003, nei vari ambiti, tra cui anche il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale;

- è stato dato mandato al dirigente regionale competente di apportare, con propri successivi atti, gli adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per la completa e coerente attuazione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze nei diversi ambiti di applicazione;

Preso atto del lavoro svolto dal Comitato Tecnico Regionale per il coordinamento e la gestione del sistema regionale di IeFP di cui alla determinazione n.4819 del 28/04/2011 in attuazione della deliberazione n. 533 del 17/04/2011, che ha contribuito all'armonizzazione di alcuni aspetti del Sistema SRFC in ambito IeFP rivolto ai giovani iscritti ai percorsi triennali a qualifica, in particolare per ciò che attiene all'ammissibilità, all'accertamento tramite evidenze, all'accertamento tramite esame o colloquio valutativo, alla composizione della commissione d'esame e ai format prodotti nell'ambito del servizio;

Considerato che nel corso degli interventi formativi dedicati ai ruoli coinvolti nel SRFC sono stati approfonditi aspetti di attuazione del servizio e sono state fornite indicazioni operative per consentire la prima attuazione regionale del sistema di certificazione nell'ambito della IeFP;

Ritenuto quindi opportuno intervenire formalizzando le precisazioni e le indicazioni operative fornite al sistema formativo rispetto al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze in ambito IeFP, di cui all'Allegato 1) parte integrante alla presente deliberazione, per rendere il dispositivo pienamente applicabile al Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, alla luce della L.R.5/2011 e degli Accordi sopra citati;

Vista la legge regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";

- n. 1663/2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" ss.mm.;
- n. 1377/2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni generali" così come rettificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 "Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";
- n. 1222/2011 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)";
- n. 1642/2011 "Riorganizzazione funzionale di un servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale";
- n. 221/2012 "Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro";

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i. la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente considerate, al fine di rendere pienamente applicabile il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze in ambito Iefp, le precisazioni e le indicazioni operative contenute nell'Allegato 1), parte integrante alla presente determinazione, denominato "la Formalizzazione e Certificazione delle Competenze nella IeFp - l'applicazione del Sistema regionale-SRFC";

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1)

LA FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLA IEFP

L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE-SRFC

SOMMARIO

1. Aspetti generali
2. La raccolta e la valutazione delle evidenze
3. L'accesso all'esame
4. La nomina della Commissione d'esame
5. La preparazione e la realizzazione dell'esame
6. Gli alunni con "Bisogni Educativi Speciali"

1. ASPETTI GENERALI

La Regione Emilia-Romagna, con le delibere 1434/2005, 530/2006, 739/13 ha definito il proprio Sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze – SRFC- comunque e ovunque acquisite.

Il SRFC è un sistema unico ed unitario i cui elementi distintivi assumono una specifica configurazione in funzione dell'ambito di applicazione e delle caratteristiche delle persone a cui è rivolto.

La DGR 739/13 definisce processo, ruoli, strumenti del "Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze".

Lo svolgimento delle attività in cui il processo è articolato richiede l'esercizio di adeguate competenze da parte delle persone che ricoprono i ruoli che insistono direttamente sul processo (Responsabile della formalizzazione e certificazione, Esperto dei processi valutativi ed Esperto di area professionale/qualifica).

Il SRFC è un sistema unico e unitario:

- le competenze considerate hanno lo stesso valore anche se acquisite in contesti di apprendimento diversi
- le competenze sono accertate e valutate rispetto agli stessi standard professionali di riferimento (SRQ*) indipendentemente dal contesto di apprendimento
- gli attestati rilasciati sono gli stessi e hanno la stessa spendibilità a prescindere dai contesti di apprendimento.

Gli ambiti di applicazione previsti dalla DGR 739/2013 sono:

- Lavoro
- Formazione Professionale
- Istruzione e Formazione Professionale
- Apprendistato

Gli elementi distintivi del SRFC assumono una specifica configurazione in funzione dell'ambito di applicazione e delle caratteristiche delle persone a cui è rivolto.

Nelle pagine che seguono si presentano alcuni elementi di ordine operativo che riguardano l'attuazione del SRFC nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale per le fasi di "Accertamento tramite evidenze", "Accertamento tramite colloquio valutativo" e "Accertamento tramite esame" che vengono realizzate a partire dall'anno scolastico-formativo 2013-2014.

A supporto delle principali fasi operative i Soggetti del sistema formativo possono usufruire delle funzionalità del Sistema Informativo della Formazione (SIFER) utili a registrare gli elementi della formalizzazione e certificazione degli studenti, nonché stampare i principali documenti previsti dalla DGR 739/2013.

2. LA RACCOLTA E LA VALUTAZIONE DELLE EVIDENZE

Come riporta la DGR 739/2013 "Le evidenze sono "prove" che documentano le capacità e le conoscenze acquisite dalla persona nel suo percorso di apprendimento.

Le capacità e le conoscenze sono quelle della Qualifica Professionale.

Le evidenze sono correlabili agli standard professionali delle Qualifiche attraverso le relative attività professionali di riferimento.

...nell'ambito della leFP

Le evidenze riguardano gli esiti delle verifiche realizzate durante il percorso formativo e la documentazione inerente lo stage (qualora previsto).

Le verifiche considerate sono quelle che riguardano le conoscenze e le capacità rapportabili agli standard delle qualifiche regionali, le competenze di base così come definite nell'Accordo citato e gli elementi derivanti dalla correlazione delineata nella DGR 1776/2010 e ss.mm.ii"

l'attuazione nella leFP

Durante lo svolgimento del percorso di istruzione-formazione, ciascun allievo realizza enne prove di verifica.

Tra queste prove, quelle che rendono evidente l'acquisizione, da parte dell'allievo, delle conoscenze e capacità dello standard di riferimento, vengono acquisite dall'EPV e raccolte nel Dossier delle evidenze. L'acquisizione delle prove da parte dell'EPV avviene con la collaborazione dei docenti, collaborazione che si esprime nelle forme che nei diversi contesti sono possibili (in incontri a due, in sede di collegio/equipe, ecc).

Le prove di verifica che vengono acquisite e che costituiscono "evidenza" riguardano:

- le competenze tecnico-professionali (conoscenze e capacità rapportabili agli standard delle qualifiche regionali);
- le competenze di base (la competenza linguistica, la competenza matematica, scientifico-tecnologica, la competenza storico, socio-economica);
- gli elementi derivanti dalla correlazione (DGR 1776/2010 e ss.mm.ii) e cioè: gli obiettivi formativi aggiuntivi necessari a garantire il pieno riconoscimento nazionale).

Possono essere acquisite come evidenze i "risultati" delle prove oppure le "valutazioni" (giudizi, voti, ecc) che sulle prove sono state espresse. Può essere allegato il testo della prova che è stata realizzata. Ciò che rileva è che, dall'osservazione di quanto viene trasmesso dal docente e acquisito dall'EPV (esiti della prova, valutazioni, corredate o no dal testo della prova,

ecc.) sia chiaramente comprensibile se l'allievo ha conseguito determinate conoscenze e capacità.

Nel caso delle competenze tecnico professionale e degli "obiettivi formativi aggiuntivi", oltre agli esiti delle prove realizzate durante il percorso formativo, consiste evidenza la documentazione inerente lo stage (qualora questa documentazione sia prevista).

Le evidenze relative allo stage possono consistere in: documentazioni "formali" (dichiarazioni riconosciute-riconoscibili: attestati, dichiarazioni del datore di lavoro, ecc.), evidenze di "output" (prodotto dell'attività della persona: campioni di prodotto, documenti realizzati), evidenze di "azione" (testimonianze, registrazioni, altra documentazione). Può costituire evidenza anche la relazione conclusiva che il tutor aziendale (o altro ruolo dell'azienda ospitante) produce purché da questa sia evincibile quali conoscenze e capacità sono state sviluppate durante lo stage.

Di norma le evidenze dello stage vengono raccolte.

Nel caso delle competenze di base, costituiscono evidenza:

- ˆ esiti di specifiche prove finalizzate a verificare il possesso di una o più competenze di base;
- ˆ esiti di prove finalizzate a testare il possesso di una o più competenze tecnico-professionale (standard della Qualifica) nelle quali è stato possibile verificare anche il possesso di competenze di base.

Laddove ne sussistano le condizioni, possono costituire evidenza delle competenze di base le valutazioni che il Consiglio di classe/Equipe formativa hanno espresso in corso d'anno. Queste valutazioni devono comunque rendere evidente quali conoscenze e capacità di base si valuta siano state acquisite.

Sono considerate evidenze le prove con esito positivo (relative alle competenze tecnico-professionali, alle competenze di base ed eventualmente, degli obiettivi formativi aggiuntivi) o, nel caso di prove articolate in diverse parti, quelle parti delle prove che sono risultate positive, purché correlabili a conoscenze-capacità della Qualifica.

Le prove di ciascun allievo che costituiscono "evidenze" vengono raccolte dall'EPV nel Dossier delle evidenze.

Non vengono raccolte tutte le prove (esiti o valutazioni) ma quelle sufficienti a testimoniare l'avvenuta acquisizione delle conoscenze e delle capacità dello standard.

La loro raccolta può avvenire con tempi diversi e cioè: via via che vengono prodotte, in momenti dati o al termine del percorso. Ciascun soggetto (Scuola/Ente) decide autonomamente quando farlo. Ogni soggetto che realizza un percorso formativo decide come e quando realizzare le verifiche,

in funzione del programma didattico/formativo, dell'andamento in concreto del processo di apprendimento degli allievi, delle condizioni operative presenti, ecc. ecc. ...

E' possibile che nella documentazione prodotta dai "comitati settoriali"¹ siano presenti materiali utili alla progettazione delle verifiche. E' facoltà del personale docente decidere, qualora i materiali disponibili fossero ritenuti appropriati, se utilizzarli per la progettazione delle verifiche.

A regime, il percorso rispetto al quale devono essere raccolte le evidenze è quello triennale e la raccolta deve avvenire a partire dal primo anno.

Dato lo stato di prima applicazione del SRFC al sistema leFp, in questa fase potranno essere raccolte e registrate le evidenze relative all'a.f 2013-2014.

Il "Dossier delle evidenze" viene predisposto per ciascun allievo.

Nella DGR 739 viene presentato un Dossier in cui sono contenute tutte le informazioni essenziali che devono essere raccolte ai fini dell'attuazione del processo di formalizzazione e certificazione delle competenze.

Ciascun soggetto del Sistema formativo, nell'ambito della propria autonomia, può definire un proprio format del Dossier (un raccoglitore, un file che comprende documenti scannerizzate, una combinazione di questi, ecc.), intervenendo sulla struttura, sulla grafica e aggiungendo campi in cui registrare ulteriori informazioni. Le informazioni contenute nel Dossier presente nella DGR 739 devono comunque essere presenti.

Una volta che ha raccolto, con la collaborazione dei docenti, le evidenze e le ha collocate all'interno del Dossier individuale, l'EPV procede a valutarle.

L'EPV cioè individua a quali conoscenze e capacità sono correlabili le evidenze raccolte e registra gli esiti di questa valutazione nel "Documento di valutazione delle evidenze".

L'azione valutativa dell'EPV si esprime (in questa fase) nel momento in cui, esaminando le evidenze raccolte e confrontandole con le conoscenze e capacità della Qualifica, giudica l'evidenza "correlata" e quindi tale da testimoniare l'acquisizione di quella determinata conoscenza e capacità.

Sulla base dei risultati di questa registrazione si rende visibile quali conoscenze e capacità risultano acquisite dall'allievo (in quanto testimoniato dalle evidenze prodotte).

¹ Organismi di gestione e coordinamento del sistema di lefp di cui alla Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 533/2011

Quando le evidenze registrate sono correlate ad almeno il 75% delle conoscenze e capacità di una Qualifica, l'allievo è in condizione di rispettare uno dei requisiti per l'accesso all'esame.

Per gli allievi inseriti in un percorso formativo che prevede l'esame di Qualifica, la valutazione delle evidenze, e la relativa compilazione del documento di "Valutazione delle evidenze", avviene quando le evidenze sono disponibili (e cioè sono state acquisite tutte le prove i cui esiti costituiscono evidenza) e prima che le evidenze siano utilizzate (anticipatamente rispetto alla prima seduta della Commissione d'esame).

Si precisa che la raccolta e valutazione delle evidenze avviene secondo le modalità sopra indicate per gli allievi del triennio della Scuola e della FP; anche allievi di altre annualità (ad esempio del 4° anno interessati a conseguire la Qualifica) possono comunque, in via straordinaria, sostenere l'esame.

In questo caso costituiscono evidenze i documenti (voti, esito di scrutini, esito di "recuperi", ecc.) che attestano i risultati del percorso di apprendimento seguito, purché correlabili alle competenze tecnico professionali delle Qualifiche e alle competenze di base.

3. L'ACCESSO ALL'ESAME

Secondo il dettato della DGR 739/13, "gli attestati rilasciati in esito al Servizio SRFC sono:

- **Certificato di Qualifica Professionale:** certifica il possesso dell'insieme delle capacità e conoscenze corrispondenti a tutte le Unità di Competenza di una Qualifica regionale; è conseguito a seguito di Accertamento tramite Esame;
- **Certificato di Competenze:** certifica il possesso delle capacità e conoscenze corrispondenti ad una o più Unità di Competenza di una Qualifica regionale; è conseguito a seguito di Accertamento tramite Colloquio valutativo oppure a seguito di Accertamento tramite esame nel caso in cui l'esame sia superato parzialmente e solo per alcune Unità di Competenza;
- **Scheda Capacità e Conoscenze:** formalizza correlazioni tra evidenze documentate e le capacità e conoscenze corrispondenti ad una o più Unità di Competenza di una Qualifica regionale; è conseguita a seguito di Accertamento tramite Evidenze (se fase conclusiva del servizio) oppure a seguito di Accertamento tramite Colloquio Valutativo o Accertamento tramite esame nel caso in cui questi si concludano con una valutazione positiva riferita solo a singole conoscenze o capacità."

La Qualifica Professionale si consegue quindi a seguito del positivo superamento di un esame.

Sempre secondo la DGR 739/13, possono accedere all'Esame:

- le persone a cui siano state certificate (con "Certificati di Competenze") le capacità e conoscenze di ciascuna Unità di Competenza della Qualifica di riferimento;
- le persone a cui sia stata formalizzata (con Scheda Capacità e Conoscenze) una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze di ciascuna Unità di Competenza della Qualifica oggetto di verifica o per le quali sia stata esplicitata nel "Documento di valutazione delle evidenze" la positiva correlazione tra evidenze prodotte e una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze oggetto di valutazione;
- le persone a cui siano state certificate (con Certificati di Competenza) le capacità e conoscenze relative a singole Unità di Competenza di una Qualifica e alle quali sia stata formalizzata una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze delle rimanenti Unità di Competenza

l'attuazione nella leFP

Nel caso della leFP, l'ammissione all'esame è vincolata al rispetto dei seguenti criteri:

- 75% di ore di frequenza dell'intero percorso (da D.lgs 226/2005). Ciò significa che va considerato il 75% di 3000 ore (2.250 ore), o il 75% di 2000 ore (1.500 ore) a seconda del percorso scolastico o formativo in cui è inserito l'allievo;
- 75% delle capacità-conoscenze dello standard regionale della Qualifica. Ciò significa che agli allievi è stata esplicitata, nel Documento di valutazione delle evidenze, la positiva correlazione tra evidenze prodotte e una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze oggetto di valutazione;
- competenze di base acquisite e obiettivi formativi aggiuntivi raggiunti secondo quanto definito nell' Accordo del 27 luglio 2011 (espressi in termini di si/no).

Nel monte ore da considerare per calcolare il 75% delle ore di frequenza è opportuno tener conto che:

- per gli allievi che hanno partecipato all'Azione Regionale Antidispersione o ad altri progetti/attività che sono stati attivati per contrastare l'abbandono scolastico-formativo, verranno conteggiate anche le ore relative ad attività realizzate in quel contesto;
- devono essere conteggiate anche le ore di stage in quanto facenti parte del percorso di istruzione-formazione.

Nel caso in cui il requisito relativo alla frequenza non fosse rispettato, l'Equipe formativa della Formazione Professionale così come il Consiglio di Classe della Scuola o, in alternativa, l'RFC, a partire da informazioni sull'allievo fornite dall'EPV, possono consentire, in base alle loro valutazioni e in via eccezionale, l'accesso all'esame.

L'organismo/ruolo coinvolto (Equipe formativa o Consiglio di classe o RFC) formalizza la propria decisione, riportandone le motivazioni, all'interno di un verbale e rende disponibile l'informazione per l'allievo con modalità rispettose della sua privacy.

Gli allievi che non sono in condizione di accedere all'esame di Qualifica perché non hanno frequentato per almeno il 75% delle ore il loro percorso scolastico/formativo, possono accedere al Colloquio valutativo per il conseguimento di un Certificato di competenze (tecnico-professionali e/o di base) laddove siano presenti le evidenze secondo le modalità di seguito indicate.

Potrebbero verificarsi situazioni nelle quali il requisito relativo alle competenze (75% delle conoscenze e capacità di tutte e 4 le UC) non è stato rispettato.

- E' possibile che un allievo abbia formalizzate conoscenze-capacità di tutte e 4 le UC ma, per ciascuna, in misura inferiore al 75%: in questo caso l'allievo non può accedere all'esame né ad alcuna altra forma di accertamento.
- E' possibile che un allievo abbia formalizzate il 75% delle conoscenze-capacità di 1-2-3 unità di competenza: in questo caso l'allievo non può accedere all'esame di Qualifica e ha il diritto di sostenere un "Colloquio valutativo" per il conseguimento di un Certificato di competenze corrispondente a quella/e UC.

Il "Colloquio valutativo" costituisce una forma di accertamento previsto dalla DGR 739 che consente l'acquisizione di un certificato di competenze.

Per l'allievo inserito in percorsi leFP, il Colloquio valutativo viene organizzato nell'ambito dei lavori della Commissione d'esame.

La Commissione, in base ad una richiesta che sarà formulata dall'RFC, si organizzerà per dedicare il tempo necessario alle realizzazione dei Colloqui valutativi richiesti, assicurando in tal modo al giovane l'opportunità, nel caso di esito positivo, di conseguire un Certificato di competenza. Nelle sessioni di lavoro dedicate alla progettazione delle prove d'esame saranno progettati anche i Colloqui valutativi (oggetto, modalità di svolgimento, criteri di valutazione).

Il Colloquio valutativo sarà realizzato dall'EPV del soggetto che ha realizzato il percorso formativo a cui ha partecipato l'allievo e dall'EAPQ, secondo un calendario che le Commissioni stesse definiranno.

È possibile che l'allievo non rispetti il requisito del possesso delle competenze di base o non abbia raggiunto gli obiettivi formativi aggiuntivi previsti.

In questo caso non può accedere all'esame perché non ne ha i requisiti. Può accedere al Colloquio Valutativo per il conseguimento di un Certificato di Competenze.

Nel caso in cui l'allievo non abbia i requisiti per accedere all'esame e non intenda sostenere un Colloquio valutativo, riceve una Scheda Capacità-Conoscenze in cui sono registrate le capacità e le conoscenze acquisite.

4. LA NOMINA DELLA COMMISSIONE D'ESAME

Secondo la DGR 739/2013 "L' Accertamento tramite Esame è svolto da una apposita Commissione nominata dal Responsabile di Formalizzazione e Certificazione (RFC) e composta da tre componenti: un Esperto dei Processi Valutativi (EPV) interno al soggetto attuatore e due Esperti di Area Professionale/Qualifica (EAPQ) esterni al soggetto attuatore.

Il Presidente di Commissione è scelto dalla Commissione tra uno dei due EAPQ.

A quelli individuati, possono essere affiancati ulteriori ruoli, con l'obiettivo di qualificare le attività di servizio e di valutazione previste e in ragione delle ulteriori finalità eventualmente attribuite all'accertamento tramite esame. Tali ruoli e le relative caratteristiche (requisiti, responsabilità, ecc.) saranno definiti nei diversi ambiti di applicazione, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni descritte nel cap1.

Nel caso dell'Istruzione e Formazione Professionale, in prima attuazione, può essere istituita una Commissione che, nella sua composizione, tenga conto dell'attuale fase di attuazione della L.R.5/2011 e dell'Accordo tra l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna

La Commissione è composta da 3 componenti e specificamente: due Esperti dei Processi Valutativi (EPV) di cui uno nominato dall'Istituto Scolastico e uno nominato dall'Ente di Formazione Professionale, un Esperto di Area Professionale/Qualifica (EAPQ) esterno al soggetto attuatore.

La Commissione è nominata dal Responsabile di Formalizzazione e Certificazione (RFC) dell'Istituzione scolastica o formativa e, nella riunione di insediamento, nomina il proprio presidente.

Tutti gli Esperti dei Processi Valutativi (EPV) nominati devono rispondere ai criteri di:

- ˆ terzietà rispetto al processo di sviluppo delle competenze oggetto di accertamento e valutazione;
- ˆ competenza rispetto al processo di valutazione.

Nei diversi ambiti di applicazione saranno definite specifiche modalità di programmazione e razionalizzazione delle Commissioni di Certificazione a livello territoriale/qualifica."

L'attuazione nella leFP

RFC, RPV, EAPQ sono registrati in specifici elenchi regionali approvati con determinazioni dirigenziali del Servizio Formazione Professionale e resi disponibili nel SIFER.

Per quanto riguarda l'individuazione e la nomina dell'EPV,

- " quando l'esame si svolge in un Ente di FP, l'RFC dell'Ente di formazione:
 - nomina quale componente della Commissione un EPV che individua nella persona che ha svolto questo ruolo durante l'attuazione del percorso formativo (EPV della formazione);
 - individua l'EPV della Scuola all'interno dello specifico elenco regionale. Dopo averlo individuato ne verifica per iscritto (via mail, eventualmente con telefonata) la disponibilità e, acquisita questa, lo nomina come componente della Commissione (EPV della Scuola). OPPURE, chiede al Servizio Formazione Professionale della Regione di individuarlo e ne acquisisce il nominativo.

- " quando l'esame si svolge in una Scuola, l'RFC della Scuola:
 - individua l'EPV della Scuola tra gli Esperti del proprio Istituto presenti nello specifico elenco regionale, lo nomina e lo registra nel SIFER quale componente della Commissione. Oppure, chiede al Servizio Formazione Professionale di individuarlo e ne acquisisce il nominativo;
 - individua l'EPV della formazione all'interno dello specifico elenco regionale.

Per quanto riguarda l'EAPQ,

- " l'RFC (della Scuola o dell'Ente di formazione) accede alla procedura prevista dal Sifer che individua, con modalità random, l'esperto all'interno dello specifico elenco regionale, verifica se l'esperto è disponibile e in caso positivo, lo nomina. Nel caso l'EAPQ individuato non fosse disponibile l'RFC, previo contatto/richiesta di autorizzazione al Servizio Formazione Professionale individua direttamente un nuovo esperto all'interno dell'elenco regionale, disponibile nel SIFER.

Aspetti connessi all'applicazione dei principi di:

- terzietà: non devono svolgere il ruolo di EPV nella Commissione d'esame docenti, coordinatori, tutor che hanno svolto attività, per il gruppo classe che sostiene l'esame nel 2014, la loro attività nell'a.f. 2013/2014. Possono svolgerlo ("tolleranza") se l'hanno svolta negli anni precedenti. Questa modalità di applicazione del principio di terzietà riguarda questa fase di prima attuazione, in considerazione del fatto che il SRFC è diventato operativo a percorsi già avviati;
- competenza: Il ruolo di EPV può essere svolto da tutti i docenti, a prescindere dalla disciplina insegnata. Devono essere competenti in materia di "valutazione".

In relazione all’RFC, secondo la DGR 739/13 questa è una figura che “Ha la responsabilità di: assicurare e organizzare il processo di erogazione del Servizio SRFC; nominare e formalizzare la Commissione di esame; supervisionare che lo svolgimento delle attività previste avvenga nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento; analizzare le problematiche emergenti e individuare relative soluzioni; garantire l’assistenza consulenziale individuale alle persone.”
L’RFC quindi non svolge alcun ruolo né nella valutazione delle evidenze, né nella progettazione e realizzazione dell’esame.

Purtuttavia, in questa fase di prima attuazione, l’RFC deve osservare il principio di terzietà previsto dalla DGR 739/2013 per tutti i ruoli SRFC.

In via straordinaria, laddove la Commissione lo ritenga necessario per qualificare le attività d’esame, può essere presente una ulteriore figura (coordinatore, tutor) con il compito esclusivo di presentare ai Commissari d’esame il gruppo di allievi che sosterrà l’esame e il percorso formativo che questo ha seguito.

Sempre in via straordinaria, in base ad una decisione della Commissione, può essere presente, durante l’esame, un secondo EAPO. Questo può fornire indicazioni alla Commissione utili alla progettazione della prova d’esame (oggetto, modalità di svolgimento, criteri e modalità di valutazione), può, se richiesto dall’RFC, seguire lo svolgimento delle prove.

Queste altre figure di cui la Commissione può richiedere la presenza durante i suoi lavori non sono Commissari e non possono in alcun modo esprimere valutazioni sui candidati.

La Commissione, per la realizzazione delle attività previste dalla prova pratica, può ritenere necessaria la presenza di un tecnico di laboratorio. La Commissione, definite le attività che il tecnico dovrà svolgere, ne richiede la presenza al responsabile dell’Istituto Scolastico o dell’Ente di Formazione, che nomina il tecnico e ne assicura la presenza durante le prove pratiche.

Il tecnico è presente durante la prova e fornisce il supporto operativo richiesto dalla Commissione ma non è un Commissario d’esame. Non sono riconosciuti costi specifici per la presenza dei tecnici durante i lavori della Commissione d’esame.

Potrebbe presentarsi il caso in cui l’EAPO o uno degli EPV siano impossibilitati a partecipare alla Commissione.

Nel caso l’impossibilità venga segnalata all’RFC prima di 48 ore dall’insediamento della Commissione, l’RFC individua i sostituti con le modalità delineate.

Nel caso l’impossibilità venga segnalata dopo che la Commissione si è insediata, l’RFC avvia comunque i lavori dell’esame e si rivolge al Servizio Formazione Professionale della Regione per acquisire un supporto alla soluzione del problema.

La Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 533/2014 prevede" che ciascuna Commissione esaminatrice di norma avrà assegnato un numero di 20 candidati corrispondenti ad un gruppo classe, avendo a riferimento la medesima qualifica professionale. Tenuto conto delle caratteristiche del percorso unitario del sistema IeFP, si specifica che ad una Commissione esaminatrice possano essere assegnati candidati provenienti sia da Istituti Scolastici che da Enti di Formazione Professionale, in esito a percorsi formativi che abbiano a riferimento la medesima qualifica professionale".

La collaborazione tra istituti scolastici ed enti di formazione è quindi possibile anche nell'ambito del SRFC.

Nel caso di Commissione unica, i due soggetti collaboreranno nella realizzazione di tutte le attività.

In concreto: l'RFC dell'Istituto Scolastico e quello dell'Ente di Formazione individueranno i rispettivi EPV e l'EAPQ secondo le procedure in precedenza indicate; una volta individuati i nominativi, questi saranno nominati quali componenti della Commissione d'esame da un RFC che, a questo punto, sarà uno dei due (dell'Istituto scolastico o dell'Ente di formazione) in base ad una scelta che effettueranno di comune accordo e autonomamente. Da questo momento in poi, e per tutti i compiti successivamente previsti, sarà operativo un solo RFC.

Data la particolarità della situazione, il Servizio Regionale competente fornirà specifico supporto nelle diverse fasi di individuazione, nomina, funzionamento della "Commissione unica".

Secondo la DGR 739/13 "L' Accertamento tramite Esame è finalizzato a verificare il possesso di capacità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di una Qualifica regionale.

In particolare, nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale, l'esame può essere finalizzato a verificare, oltre alle capacità e alle conoscenze corrispondenti agli standard professionali delle qualifiche regionali, il possesso delle "competenze di base" previste dall'Accordo del 27/7/2011. ...

L'esame deve sempre realizzarsi attraverso modalità adeguate a valutare il possesso delle competenze da parte della singola persona.

A tal fine è costituito da:

- una "prova pratica";
- un "colloquio".

In fase di progettazione dell'esame si definisce la modalità con cui la prova pratica e il colloquio concorrono alla valutazione complessiva.

Nell'ambito della leFP sono previste prove di norma scritte, finalizzate a valutare il grado di possesso delle competenze di base, qualora le stesse non siano individuabili nell'ambito dell'accertamento delle competenze tecnico professionali.

In questo caso, al momento della progettazione della prova d'esame, si definiscono le specifiche modalità di svolgimento, gli indicatori e i criteri di valutazione, nonché la modalità con cui le prove scritte concorrono alla valutazione complessiva".

L'attuazione nella leFP

Per progettare l'esame, la Commissione, in sede di riunione preliminare, prende visione di

- documenti che riguardano i singoli allievi (Documento di Valutazione delle evidenze, che viene compilato con il supporto del SIFER per la parte sulle capacità e conoscenze e compilato dall'EPV in esito alla valutazione effettuata);
- materiale descrittivo di ciò che costituisce standard di riferimento (Qualifica regionale di riferimento, standard competenze di base, obiettivi formativi aggiuntivi);
- documentazione informativa sulle verifiche realizzate (Dossier delle Evidenze).

La Commissione, esaminati questi materiali, progetta la prova d'esame, sia la prova pratica che il colloquio e, se lo ritiene necessario, della prova scritta. Ne

definisce cioè l'oggetto, la modalità di svolgimento, i criteri e le modalità di valutazione.

E' durante la riunione preliminare che la Commissione definisce quali conoscenze e capacità tecnico professionali e quali competenze di base saranno accertate nella prova pratica, quali nel colloquio, quali, eventualmente, nella prova scritta.

Per quanto riguarda la prova pratica, uno dei criteri per la sua progettazione è la "completezza", nel senso che "la prova va progettata in modo che nella realizzazione siano mobilitate-agite le capacità e le conoscenze della Qualifica di riferimento".

L'altro criterio è la "media complessità", nel senso che la prova pratica deve richiedere l'espressione della prestazione attraverso attività caratterizzate da un livello medio di complessità.

Le competenze di una Qualifica possono essere verificate attraverso un'unica prova pratica oppure attraverso più prove.

Come definito dalla DGR 739/13, "Nel caso di un'unica prova occorre comunque che sia possibile la valutazione rispetto a ciascuna singola Unità di Competenza in modo da consentire una eventuale certificazione parziale (con Certificato di Competenze)".

La prova può essere individuale o di gruppo. In questo ultimo caso, deve essere comunque possibile valutare le competenze della singola persona.

Di norma, nel verificare il possesso delle competenze tecnico professionali (nella prova pratica e/o nel colloquio), la Commissione verifica anche il possesso delle competenze di base.

Nel caso in cui la Commissione ritenesse non possibile la verifica delle competenze di base nell'ambito della verifica delle competenze tecnico-professionali, può prevedere una "prova scritta". Di questa, al momento della progettazione della prova d'esame, la Commissione definisce modalità di svolgimento, contenuti, indicatori, criteri di valutazione, nonché la modalità con cui concorre alla valutazione complessiva.

Alla Commissione possono essere resi disponibili, da parte dell'EPV o dell'RFC, materiali, semilavorati o documenti tali da ottimizzare i tempi di progettazione e realizzazione delle prove (prova pratica, colloquio, eventuale prova scritta).

La Commissione può decidere di utilizzarli facendo salvi i requisiti previsti dalla 739/2013 e cioè: la prova viene elaborata dalla Commissione, in base ai documenti che sono forniti dall'EPV (standard professionali della Qualifica e standard delle competenze di base, Documenti di Valutazione delle evidenze, eventuali Dossier delle evidenze esemplificativi), alle attrezzature disponibili ed agli ambienti in cui sono utilizzabili.

Per quanto riguarda la prova pratica, questa può essere realizzata in spazi diversi, all'interno di una unica stanza/laboratorio/aula, in più stanze/laboratori/aule, in più spazi.

I Commissari possono organizzarsi in modo da osservare ciascuno particolari prestazioni.

Ciò che è necessario è che tutti i Commissari abbiano, nel corso della prova pratica, la possibilità di osservare tutti gli allievi.

Per quanto riguarda il colloquio, questo rappresenta una attività costitutiva dell'esame e quindi deve essere sempre realizzato.

Secondo la DGR 739/13, "Il colloquio si effettua a completamento o compensazione della prova pratica. Una prestazione inadeguata espressa nella prova pratica può essere compensata da una prestazione adeguata espressa nel colloquio. L'oggetto del colloquio è costituito dall'esplicitazione, dal commento e dalle motivazioni di quanto realizzato nel corso della prova pratica.

Può riguardare:

- l'esplicitazione e l'integrazione di alcune attività realizzate e/o la motivazione di decisioni e soluzioni prese (funzione di completamento);
- l'analisi e la descrizione dell'attività realizzata nel corso della prova pratica, le difficoltà incontrate, gli eventuali errori commessi e relative soluzioni (funzione di compensazione)".

Nella leFP le funzioni di completamento e compensazione del colloquio possono essere esercitate anche in relazione alle competenze di base.

Il colloquio si svolge sempre dopo la prova pratica in modo che i Commissari possano disporre degli esiti di questa e possano individuare i contenuti da proporre nel colloquio affinché questo possa svolgere la sua funzione di completamento e compensazione. E' possibile che il colloquio non possa svolgere la funzione di completamento/compensazione prevista, e cioè che dalla sua realizzazione non emergano elementi che "compensano la prestazione inadeguata espressa dalla prova pratica".

In questo caso, si conferma la valutazione di inadeguatezza e quindi l'assenza di condizioni per il rilascio del Certificato di Qualifica.

La Commissione d'esame è "sovrana", nel senso che ha potere decisionale e autonomia nella definizione dei contenuti e delle modalità di realizzazione della prova. Decide, conseguentemente, qual è la durata di ogni singola attività costitutiva dell'esame e cioè qual è la durata della prova pratica, del colloquio e, se nella situazione specifica è stata prevista, della prova scritta.

In relazione al periodo di svolgimento degli esami, questo è stato regolato, ad un primo livello, dall'"Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e

Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale- 20/02/2014” nel quale si specifica che “al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di leFP vengono svolti entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. Deroghe a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate.”.

In Regione Emilia Romagna, tenuto conto di questa scadenza temporale massima, gli esami potranno essere attivati, di norma, a partire dall’ultima settimana di maggio.

In sede d’esame, attraverso la prova pratica, il colloquio o, nel caso sia stata prevista, la prova scritta, viene valutato il possesso, da parte della persona, “di capacità e conoscenze corrispondenti agli standard professionali di una Qualifica regionale” e, nel caso della leFP, delle “competenze di base” previste dall’Accordo del 27/7/2011”.

L’esame è superato positivamente quando, in base agli esiti delle prove, è stato accertato il possesso delle competenze tecnico professionali, corrispondenti agli standard delle Qualifiche regionali, e delle competenze di base definite nell’Accordo nazionale.

Nell’ambito del sistema leFP, a seguito dell’esame, possono verificarsi situazioni diverse che evidenziano che l’allievo non presenta i requisiti per conseguire un certificato di Qualifica Professionale perché non ha dimostrato il possesso delle capacità e conoscenze degli standard (tecnico professionali e di base).

Il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze prevede il rilascio di attestati diversi, così che, a seconda dei risultati che l’allievo consegue nei diversi momenti di accertamento, ciascuno possa comunque acquisire un’attestazione che valorizzi l’apprendimento comunque conseguito.

Dall’esame può risultare che l’allievo rende evidente il possesso di competenze relative ad 1-2-3 UC e quindi relative non all’intera Qualifica. In questo caso, la persona, acquisisce il Certificato di competenze relativo alle competenze tecnico professionali il cui possesso è stato valutato positivamente.

Può darsi il caso in cui l’allievo dimostri il possesso delle competenze tecnico-professionali di tutte le UC ma non delle competenze di base. In questo caso acquisisce un certificato di competenze relativo alle 4 UC della Qualifica, di cui ha dimostrato il possesso.

Può darsi il caso in cui l’allievo dimostri il possesso delle competenze di base ma non di quelle tecnico- professionali. In questo caso acquisisce un certificato di competenze relativo alle competenze di base di cui ha dimostrato il possesso.

L'allievo che consegue una certificazione parziale rispetto alla Qualifica IeFP, potrà successivamente sostenere un esame di Qualifica secondo tempi e modi che saranno successivamente definiti.

Un aspetto da considerare riguarda la mancata partecipazione all'esame da parte di un allievo.

Si può verificare il caso di allievi che, impossibilitati da problemi di salute (e in possesso di certificato medico) o da problemi di altra natura (comunque documentati), non hanno potuto sostenere la prova d'esame.

La Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, insieme ai soggetti del sistema formativo, monitoreranno questa prima edizione di esami di Qualifica e, in base al suo andamento e ai relativi esiti, individueranno modalità per consentire a questi allievi il recupero dell'opportunità di sostenere l'esame.

Tra le modalità possibili e consigliabili si trova l'organizzazione della partecipazione degli allievi a una sessione d'esame già prevista entro la fine dell'anno scolastico-formativo in corso (commissioni già istituite).

E' altresì possibile organizzare un'apposita sessione d'esame, di preferenza entro luglio e, comunque, al massimo entro l'avvio dell'anno scolastico-formativo successivo.

La Regione, per questi casi, definirà le modalità organizzativo gestionali da adottare e fornirà il necessario supporto ai soggetti del sistema formativo.

6. GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Partecipano al processo di Formalizzazione e Certificazione delle competenze alunni con Bisogni Educativi Speciali, siano essi alunni con disabilità certificata (ex L.104/92) o per i quali sia stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato (DSA, eventuali altre condizioni di disagio).

Nel caso alunni con disabilità certificata (ex L.104/92), i documenti utili sono: il Piano Educativo Individuale (semplificato o differenziato) e una relazione redatta dall'insegnante con funzione di sostegno. Oltre a questi, nel caso sia stato prodotto, viene acquisito dall'EPV anche il Dossier delle evidenze.

Sulla base di tali documenti l'EPV, supportato dal SIFER, compila con modalità in deroga (rispetto sia ai requisiti di presenza che di competenza) il Documento di Valutazione delle evidenze.

In sede di riunione preliminare la Commissione, con il supporto dell'insegnante che svolge funzione di sostegno all'allievo, esamina i documenti indicati – eventuale Dossier delle evidenze (se è stato possibile predisporlo), PEI, relazione dell'insegnante con funzione di sostegno.

La Commissione, esaminati i documenti e sentito il parere dell'insegnante con funzione di sostegno, definisce gli obiettivi e le forme di accertamento a cui l'alunno potrà accedere (esame, per il conseguimento di una Qualifica Professionale o Colloquio valutativo, per il conseguimento di un certificato di competenze), privilegiando la più ampia integrazione possibile con il gruppo classe.

L'alunno con PEI semplificato, sulla base della valutazione della Commissione, può essere ammesso:

- ad Accertamento tramite esame finalizzato al rilascio di una Qualifica: in questo caso svolgerà le prove d'esame previste per gli altri candidati. La Commissione potrà prevedere, se coerenti con il PEI, misure e strumenti dispensativi e compensativi. Durante lo svolgimento delle prove l'alunno sarà affiancato dall'insegnante con funzione di sostegno;
- ad Accertamento tramite colloquio valutativo: in questo caso svolgerà il colloquio valutativo con le modalità previste per gli altri candidati. La Commissione potrà prevedere, se coerenti con il PEI, misure e strumenti dispensativi e compensativi. Durante lo svolgimento del colloquio l'alunno sarà affiancato dall'insegnante con funzione di sostegno;

All'alunno saranno rilasciati gli attestati previsti in relazione agli esiti degli accertamenti realizzati.

In alternativa alle modalità sopra citate, l'allievo potrà essere ammesso ad un accertamento, realizzato con modalità personalizzate, in analogia a quanto previsto per gli alunni con PEI differenziato (di seguito riportate).

In questo caso in relazione agli esiti dell'accertamento realizzato potrà essere rilasciata una Scheda Capacità e Conoscenze.

L'alunno con PEI differenziato può essere ammesso, sulla base della valutazione della Commissione, ad un accertamento finalizzato al rilascio di una certificazione di competenza, che potrà essere realizzato attraverso le modalità ritenute più appropriate. Ad esempio, si potranno prevedere:

- colloquio valutativo: può essere prevista la realizzazione del colloquio secondo le modalità previste per gli altri oppure di un colloquio focalizzato su oggetti e realizzato con modalità specificamente individuati;
- prova pratica: può essere prevista la partecipazione, in tutto o in parte, alla stessa prova prevista per gli altri alunni o la somministrazione di una prova dedicata, progettata ad hoc;
- colloquio (integrazione/compensazione della prova pratica): può essere realizzato secondo le modalità previste per gli altri oppure di un colloquio focalizzato su oggetti e realizzato con modalità specificamente individuati;
- (eventuale) prova scritta: può essere prevista la realizzazione, in tutto o in parte, alla stessa prova prevista per gli altri alunni o la somministrazione di una prova dedicata, progettata ad hoc.

Durante lo svolgimento delle prove e/o dei colloqui l'alunno sarà affiancato dall'insegnante con funzione di sostegno.

In relazione agli esiti dell'accertamento realizzato potrà essere rilasciato un Certificato di Competenze e/o una Scheda Capacità e Conoscenze.

In deroga a quanto sopra specificato, la Commissione, esaminata la documentazione e sentito l'insegnante con funzione di sostegno, può decidere, anche per gli alunni con PEI differenziato, la partecipazione all'esame per il conseguimento di una Qualifica. In questo caso, l'esame si svolge con le modalità previste per gli alunni con PEI semplificato.

Nel caso di allievo con Piano Didattico Personalizzato-PDP (DSA, eventuali altre condizioni di disagio), l'EPV raccoglie le evidenze nell'apposito Dossier delle evidenze, tenendo conto di quanto previsto dal PDP.

L'EPV realizza esamina e valuta le evidenze e compila il Documento di Valutazione delle evidenze con il supporto del SIFER, secondo il format approvato dalla DGR 739/2013.

L'Accertamento tramite evidenze regola quindi le condizioni di accesso alle successive fasi di accertamento in coerenza con quanto previsto nell'ambito di applicazione leFP.

In sede di riunione preliminare la Commissione, esaminati il Dossier delle evidenze ed il Piano Didattico Personalizzato, prefigura le modalità di utilizzo

delle misure e degli strumenti dispensativi e compensativi nell'ambito dell'Accertamento tramite esame o tramite Colloquio valutativo.

All'alunno saranno rilasciati gli attestati previsti in relazione agli esiti degli accertamenti realizzati.

Nel caso di alunni con disabilità certificata che hanno seguito uno specifico PEI, viene prevista in Commissione la presenza dell'insegnante con funzione di sostegno che:

- presenta la relazione redatta a supporto della compilazione in deroga del Documento di valutazione delle evidenze,
- supporta la Commissione nella prefigurazione degli obiettivi e delle modalità di accertamento più appropriate per l'alunno
- fornisce indicazioni per la progettazione delle modalità di accertamento e dei criteri di valutazione (prove - colloqui)
- affianca l'alunno durante la realizzazione del colloquio e/o delle prove
- esprime, su richiesta della Commissione, un parere in relazione alla prestazione sviluppata dall'alunno.

L'insegnante con funzione di sostegno non è un Commissario d'esame.

Nei costi complessivi riconosciuti per i lavori della Commissione d'esame non è compreso il costo relativo alla presenza dell'insegnante con funzione di sostegno, in quanto non è componente di Commissione.

L'attività dell'insegnante che svolge funzione di sostegno può essere remunerata secondo i parametri previsti nelle disposizioni delle Scuole e degli Enti di Formazione.

Tali costi possono essere rendicontati nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili a scuole ed enti di formazione per le attività didattiche.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabrizia Monti, Responsabile del SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/7697

IN FEDE

Fabrizia Monti